



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Segretario

MM/COO: sc

Roma, 3 luglio 2020

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Monza e Brianza
V. Lario, 15
20900 Monza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 68/2020 – Esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti non esercenti.

Con il quesito formulato lo scorso 28 maggio, l'Ordine chiede di sapere se gli iscritti che dichiarino di non esercitare la professione neanche occasionalmente ma ricoprono la carica di sindaco effettivo o supplente in società o enti possano essere esonerati dallo svolgere l'attività formativa obbligatoria prevista per i commercialisti.

Si osserva preliminarmente che l'art. 8, co. 3, del Regolamento attualmente vigente per la formazione professionale continua degli iscritti nell'Albo¹ dispone espressamente l'esonero dall'obbligo di svolgere l'attività di formazione continua per coloro che non esercitino neppure occasionalmente la professione. Al riguardo il successivo comma 4 stabilisce che, al fine di ottenere l'esenzione, è necessario presentare una dichiarazione nella quale l'iscritto attesti di:

- non essere in possesso di partita IVA,
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e
- non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

Come può osservarsi l'esonero può essere riconosciuto solo qualora ricorrano tutte e tre le condizioni sopraindicate, non essendo sufficiente il verificarsi solo di alcune di esse.

¹ Vd. Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in vigore dal 16 agosto 2019 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di giustizia n. 15 del 15 agosto 2019).

Alla luce di tali disposizioni si ritiene, pertanto, che la risposta al quesito sia di segno negativo. Nella fattispecie evidenziata, infatti, ricorrono le prime due condizioni ma non risulta soddisfatta la terza, in quanto l'esercizio dell'attività professionale da parte dell'iscritto si realizza nelle forme dell'assunzione di incarichi professionali per lo svolgimento dei quali questi è tenuto a mantenere alto il livello di competenza professionale e tecnica che qualifica le prestazioni fornite nell'ambito di tali incarichi².

Con i migliori saluti.

Achille Coppola



² Vd. art. 7, co. 1, del DPR n. 137/2012 che dispone ha ribadito l'obbligo a carico di ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.